

**ATTO INTEGRATIVO AL CONTRATTO DI RETE  
PER PRESTAZIONI IN MATERIA DI INFORMATION  
TECHNOLOGY**

Tra le sottoscritte parti:

- SANTAGOSTINO Yuri [REDACTED] domiciliato per la carica in Milano, Via Rimini n. 38, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della società:

**"CAP HOLDING S.P.A."**

con sede legale in Milano, Via Rimini n. 38, capitale sociale Euro 571.381.786,00 (Euro cinquecentosettantunomilioneitrecentoottantunomilasettecentoottantasei) interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano - Monza - Brianza - Lodi con il numero di iscrizione, codice fiscale e Partita I.V.A. 13187590156, REA MI-1622889,

munito degli idonei e occorrenti poteri in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione del giorno 11 luglio 2024, debitamente iscritta presso il competente Registro delle Imprese (di seguito, "**CAP Holding**");

- MAZZUCHELLI Paolo, [REDACTED] domiciliato per la carica in Gallarate, Via Bottini n. 5, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante della società:

**"ALFA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
(O, IN FORMA ABBREVIATA ALFA S.R.L.)"**

con sede legale in Gallarate, Via Bottini n. 5, capitale sociale Euro 121.290,08 (Euro centoventunomiladuecentonovanta e otto centesimi) interamente versato iscritta presso il Registro delle Imprese di Varese con numero di iscrizione, codice fiscale e Partita IVA 03481930125, REA n. VA-355073, munito degli idonei e occorrenti poteri in forza di atto di nomina del giorno 11 giugno 2024, debitamente iscritto presso il competente Registro delle Imprese (di seguito, "**Alfa**"); (di seguito, Cap Holding e Alfa saranno anche dette, congiuntamente, le "**Parti**")

**Premesso che:**

1. In data 29 luglio 2024, con atto autenticato nelle firme dal dottor Stefano AJELLO, Notaio in Milano, repertorio n. 82122/19905, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Milano II il 31 luglio 2024 al n. 79349, serie 1T, le Parti, congiuntamente a "**BRIANZACQUE S.R.L.**" con sede in Monza, Viale Enrico Fermi n. 105, codice fiscale 03988240960, avevano stipulato un contratto di rete avente ad oggetto, in estrema sintesi, l'esercizio congiunto delle attività relative all'Information Technology, con un'unica struttura organizzativa denominata Business unit - Digital Hub (BUDH) e con l'obiettivo ulteriore di studiare la possibilità di costituire una NewCo finalizzata all'erogazione di servizi di information technology all'interno della quale far confluire le attività rientranti nel cd. Contratto di rete;

N. 14367 di Repertorio

N. 10085 di Raccolta

**Registrato**

Agenzia delle Entrate

Direzione Provinciale

Milano II

il 23 gennaio 2026

al n. 5398

Serie 1T

Esatti Euro 200,00

2. in data 22 gennaio 2026, con atto autentificato nelle firme dal dottor Marco SORMANI, Notaio in Milano repertorio n.14366/10084 posto il venir meno degli interessi di "BRIANZACQUE S.R.L." con sede in Monza, Viale Enrico Fermi n. 105, codice fiscale 03988240960 a proseguire la propria partecipazione alla citata rete di imprese, le Parti e Brianzacque S.r.l. hanno sottoscritto un accordo di risoluzione parziale del citato contratto di rete, limitatamente alla partecipazione e alla produzione degli effetti in capo a Brianzacque S.r.l. stessa con decorrenza 1° febbraio 2026;

3. in conseguenza dello scioglimento del contratto di rete di cui al punto che precede, le Parti intendono mantenere e proseguire la rete di imprese costituita il 29 luglio 2024, integrando la relativa disciplina come di seguito;

4. con il presente accordo, dunque, le Parti intendono modificare parzialmente il contratto di rete stipulato in data 29 luglio 2024 limitatamente alle disposizioni di seguito previste.

\* \* \*

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue.

#### **Art. 1 - VALENZA CONTRATTUALE DELLE PREMESSE**

Le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale ed inscindibile del presente atto integrativo (di seguito l' "Atto" o l' "Accordo").

#### **Art. 2 - OGGETTO**

Le Parti, come sopra rappresentate, convengono che ogni riferimento a Brianzacque S.r.l. contenuto del contratto di rete del 29 luglio 2024 e nei relativi allegati deve ritenersi espunto.

Le Parti, con il presente Atto, intendono aggiornare gli articoli:

- art. 5 Organizzazione e gestione del contratto di rete: eliminazione dei seguenti paragrafi: *"Per tutte le tematiche relative alla gestione del personale trattamento economico, distacco e codatorialità, ...)* si veda quanto riportato all'interno dell'Articolo 8 *"Gestione Rapporto di Lavoro personale Digital Hub. Il personale coinvolto nelle attività della rete e assoggettato al regime di codatorialità verrà debitamente informato con una comunicazione scritta delle singole società nella quale verrà data notizia dell'aggiornamento della presente struttura di rete, della durata temporale della stessa e della codatorialità nella gestione del rapporto di lavoro"*;

- art. 8.3 Gestione del personale: eliminazione totale;

- art. 9 Gestione rapporto di lavoro personale Digital Hub: sostituito integralmente come di seguito **"Art. 9 - DISTACCO DI PERSONALE DIGITAL HUB E PATTO DI NON CONCORRENZA 9.1 Distacco di personale** *Le Parti riconoscono l'importanza di sfruttare al meglio le competenze e le professionalità presenti all'interno delle rispettive organizzazioni per affrontare in modo efficace le sfide del settore idrico integrato. A tal fine, le Parti si impegnano a esplorare e implementare opportunità di collaborazione attraverso l'istituto del distacco temporaneo del personale, come disciplinato dall'art. 30 comma 4-bis e 4 ter del D.Lgs. 276/2003. Questa collaborazione prevede la possibilità di distaccare temporaneamente dipendenti di Alfa presso CAP e viceversa, con l'obiettivo di trasferire know-how, favorire lo scambio di competenze specialistiche e promuovere il mutuo arricchimento professionale. Il distacco del personale sarà utilizzato in parti-*

colare per progetti strategici, iniziative di innovazione, e attività che richiedano competenze specifiche non immediatamente disponibili all'interno di una delle due aziende. Le Parti si impegneranno a definire modalità operative chiare per la gestione del distacco, comprese le condizioni contrattuali, i ruoli e le responsabilità dei dipendenti distaccati, e le modalità di reintegrazione al termine del periodo di distacco. Inoltre, saranno stabiliti criteri per la selezione del personale da distaccare, basati su competenze tecniche, esperienza, e attitudine alla condivisione del sapere. Questa collaborazione consentirà di valorizzare le risorse umane di entrambe le aziende, potenziando le capacità organizzative e operando in un'ottica di continua crescita professionale. Il distacco di personale rappresenterà, inoltre, un'opportunità per promuovere una cultura aziendale condivisa e rafforzare i legami tra le Parti, facilitando la cooperazione a tutti i livelli. Nel caso in cui si rendesse necessario il distacco totale di un dipendente di una delle Parti all'interno di una singola società, il costo del personale di tale dipendente (RTA, Retribuzione Totale Annuo) non verrà considerato nel calcolo complessivo dei costi oggetto di ripartizione (a partire dalla data di effettivo distacco). In conformità alle previsioni della Circolare del Ministero del Lavoro del 29 agosto 2013 n. 35, le parti espressamente escludono la responsabilità solidale fra le società facenti parte della rete sia per le obbligazioni retributive, contributive e fiscali scaturenti dai rapporti di lavoro, sia sul piano di eventuali responsabilità penali, civili e amministrative (e quindi sul piano della sanzionabilità di eventuali illeciti). Ciascun datore di lavoro è tenuto al rispetto degli obblighi scaturenti dal D.L.vo n. 81/2008, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo si richiamano gli obblighi di: informazione, formazione, dotazione della strumentazione necessaria, visite mediche, ecc. Sarà valutata l'opportunità di implementare attività integrate volte alla sicurezza, ove necessarie.

9.2 Patto di non concorrenza Con il presente Contratto, le Parti si impegnano, per tutta la durata del presente contratto, pari a tre anni e, per gli ex dipendenti fino ad un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro, a non assumere, per alcun motivo, personale appartenente alla Digital Hub dell'altra Parte, salvo stipula di specifico accordo scritto derogatorio tra le Parti. È quindi prevista a carico della Parte inadempiente, all'obbligo previsto dal presente paragrafo una penale pecuniaria, come di seguito determinata, che sarà dovuta in caso di proposizione di qualsiasi offerta di collaborazione dietro compenso a personale assegnato alla Digital Hub dall'altra Parte durante tutta la durata del Contratto e, per ex dipendenti, fino al compimento di un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro. La penale viene determinata nella misura di n° 2 annualità (RTA annua complessiva) del dipendente oggetto della trattativa finalizzata. La penale dovrà essere pagata alla società alla quale viene meno il dipendente che non potrà ad ogni modo rientrare nella rete d'impresa oggetto del presente Contratto. L'importo previsto a titolo di penale in ogni caso non potrà mai superare i 250.000 euro."

- art. 17 Partecipazione ai costi, fatturazione e pagamento: sostituito integralmente come di seguito "Tenuto conto che le Parti continueranno ad essere titolari dei rispettivi contratti di lavoro con il personale e delle relative obbligazioni retributive, fiscali e contributive da essi scaturenti, per la gestione e l'esecuzione del presente Contratto, le Parti concordano il sistema di ripartizione/ conguaglio dei costi descritto nel presente articolo.

17.1 Modello di Allocazione dei costi del Personale IT Il costo del personale

sarà ripartito tra le Parti secondo un importo prefissato. I costi sono suddivisi nei seguenti subtotali:

- Costo Totale Ufficio SIT
- Costo Totale Application Delivery
- Costo Totale Altri Uffici IT

Tale ripartizione è necessaria in virtù del fatto che sulla base degli accordi presi il costo dei PM / PMO dell'ufficio Application Delivery che gestiscono le attività progettuali sarà calcolato anno per anno sulla base dell'effettivo utilizzo. Per la determinazione dei costi allocati a ciascuna Parte sono quindi utilizzati tre driver differenti:

- **Costo Totale Ufficio SIT:** allocato in base al numero di utenti medi che utilizzano l'applicativo GIS Acque di Lombardia. Il costo, così come indicato nell'allegato n. 3, sarà fisso e indeterminato per tutta la durata del presente contratto di rete.
- **Costo Totale Application Delivery:** annualmente il costo sarà consuntivato conteggiando l'effettiva allocazione delle risorse dell'ufficio nel costo dell'anno;
- **Costo Totale Altri Uffici IT:** in continuità con il contratto di rete precedente, nel quale era stato determinato in maniera proporzionale al numero dei dipendenti in forza presso ciascuna società. Il costo, così come indicato nell'allegato n. 3B, sarà fisso e indeterminato per tutta la durata del presente contratto di rete.

Il differente driver si rende necessario per garantire una corretta proporzionalità dei costi allocati a ciascuna società:

- l'Ufficio SIT presta i propri servizi limitatamente all'applicativo che ha in gestione: è stato quindi considerato un corretto driver di allocazione il numero medio di utenti che utilizzano l'applicativo;
- l'ufficio Application Delivery presta i propri servizi sulla base del piano delle progettualità: in questo caso è quindi corretto valutare anno per anno l'utilizzo delle risorse effettivo per ogni azienda;
- tutti gli altri uffici IT prestano i propri servizi in maniera trasversale, garantendo il funzionamento di sistemi hardware e software per tutti i dipendenti delle 2 società: per questo motivo è stato deciso di adottare come driver di allocazione il numero complessivo dei dipendenti (anche chi non utilizza software specifici beneficia di device e applicativi forniti in dotazione e gestiti da parte dell'ufficio IT);

Qualora dovessero emergere nuove necessità e/o le Parti rilevino la necessità di rivedere le attività comprese nell'oggetto del Contratto, le modalità o la quantità del supporto le Parti stesse si impegnano a sottoscrivere un addendum contrattuale, limitatamente a quanto contenuto nel presente articolo, e, conseguentemente, un aggiornamento dell'Allegato 3. 17.2 Fatturazione e Pagamento costi del Personale IT Annualmente, e comunque entro il termine del giorno 30 del mese di aprile di ciascun anno, sarà emessa fattura pari all'importo totale contrattuale da CAP Holding verso Alfa. 17.3 Aggiunta nuovi servizi I costi definiti nel presente Contratto sono stati calcolati sulla base dell'attuale scenario organizzativo, infrastrutturale e delle mappe applicative in essere. Nel caso in cui una delle Parti ritenesse necessario introdurre un nuovo servizio, per la cui gestione fosse necessario prevedere risorse dedicate, il direttore Digital Hub (o suo delegato) procederà alla predisposizione di:

- una relazione per descrivere gli aspetti tecnici e organizzativi per i quali non è possibile inserire il nuovo servizio con le attuali risorse (umane e/o tecnologiche);

- la stima dei costi aggiuntivi.

I costi saranno quindi da addebitare alla richiedente interessata al servizio e saranno misurati secondo il modello previsto all'Allegato 3B ovvero ribaltando i costi considerando come driver di allocazione il numero complessivo dei dipendenti. Le attività partiranno solamente dopo l'approvazione dei costi da parte delle Direzioni delle aziende. 17.4 Altri Costi Tutti i costi non legati al personale saranno gestiti come di seguito riportato:

- I costi legati a contratti in essere, rinnovi contrattuali, nuovi contratti, necessari al corretto funzionamento e cura dei sistemi informativi, stipulati dalla Digital Hub, saranno gestiti autonomamente da ciascuna società. Tale modalità sarà resa possibile anche per contratti "comuni" poiché sarà prevista una struttura di gare "a lotti", in modo tale che sia sempre inequivocabilmente esplicitata la quota di spese di competenza di ciascuna Parte. Quest'ultima modalità permetterà di accorpate i fabbisogni di forniture e servizi legati alla funzione Digital Hub, e, conseguentemente, ridurre i prezzi, i canoni ed i costi di esercizio per singolo fabbisogno;

- I costi legati all'attività di formazione "condivisa" per il personale, prevista all'art. 13 del presente Contratto, saranno gestiti sulla base di quanto descritto all'interno dell'art. 13 stesso."

Le Parti, con il presente Atto, intendono altresì sostituire gli allegati al contratto di rete in epigrafe come segue:

- l'allegato n. 2 viene sostituito con l'allegato n. 2B al presente atto;

- l'allegato n. 3 viene sostituito con l'allegato n. 3B al presente atto;

- l'allegato n. 4 viene sostituito con l'allegato n. 4B al presente atto;

- l'allegato n. 5 viene sostituito con l'allegato n. 5B al presente atto.

Si allegano al presente Atto:

**Allegato 2B** - personale \_ALFA;

**Allegato 3B** - costi ALFA;

**Allegato 4B** - SW ALFA;

**Allegato 5B** - Manutenzione HW ALFA.

Letto, approvato e sottoscritto.

Milano 22 gennaio 2026

F.to: Paolo MAZZUCHELLI

Yuri SANTAGOSTINO

Repertorio n.14367

Raccolta n.10085

#### **AUTENTICAZIONE DI FIRME**

Certifico io sottoscritto **Dott. Marco Sormani**, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile della stessa città, che i Signori:

- SANTAGOSTINO Yuri, [REDACTED], domiciliato per la carica in Milano, Via Rimini n. 38,

nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della società:

**"CAP HOLDING S.P.A."**

con sede legale in Milano, Via Rimini n. 38;

- MAZZUCHELLI Paolo [REDACTED] domiciliato per la carica in Gallarate, Via Bottini n. 5, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante della società:

**"ALFA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
(O, IN FORMA ABBREVIATA ALFA S.R.L.)"**

con sede legale in Gallarate, Via Bottini n. 5, della cui identità personale, qualifica e poteri di firma io Notaio sono certo, hanno apposto in mia presenza le firme in fine ed a margine della scrittura privata che precede da me loro letta, nonché sugli allegati.

E' sottoscritto in  
Milano, Via Rimini n. 38, ventidue gennaio duemilaventisei, alle ore  
quindici.

F.to: Marco SORMANI Notaio.